COMUNICATO UFFICIALE N. 132
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 180/AA al n. 183/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma, IT
tel. +39 06 32822.1
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 180/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1391 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Emanuele MINATI, Edy LICCIARDIELLO, Giordano CAPRA e della società ASD BRENTA BORGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Emanuele MINATI, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato per la società G.S.D. Roncegno, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dell'art. 38, comma 5, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, in costanza di tesseramento come tecnico per la società G.S.D. Roncegno e in assenza di autorizzazione da parte di quest'ultima, condotto delle interlocuzioni con il sig. Edy Licciardiello, all'epoca consigliere della società A.S.D. Ortigaralefre, finalizzate al proprio inserimento nei quadri dell'allora costituenda società Brenta Borgo A.S.D. (successivamente nata dalla fusione tra le società A.S.D. Ortigaralefre e U.S. Borgo A.S.D.) e per avere, all'esito di dette interlocuzioni, assunto un impegno preliminare di tesseramento per la successiva stagione sportiva 2026-2027, partecipando altresì il 4.5.2026 alla riunione di presentazione della predetta costituenda società, nel corso della quale veniva indicato come futuro tecnico del settore giovanile;

  Edy LICCIARDIELLO, all'epoca dei fatti consigliere della società A.S.D. Ortigaralefre (oggi Brenta Borgo A.S.D.), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, con l'avallo del sig. Giordano Capra, all'epoca amministratore unico della società U.S. Borgo A.S.D., condotto delle interlocuzioni con il tecnico sig. Emanuele Minati finalizzate all'inserimento di quest'ultimo nei quadri dell'allora costituenda società Brenta Borgo A.S.D. (successivamente nata dalla fusione tra le società A.S.D. Ortigaralefre e U.S. Borgo A.S.D.) e per avere, all'esito di dette interlocuzioni, assunto un impegno preliminare di tesseramento con il medesimo sig. Minati per la successiva stagione sportiva 2026-2027, partecipando altresì il 4.5.2026 alla riunione di presentazione della predetta costituenda società, nel corso della quale il sig. Minati veniva indicato come futuro tecnico del settore giovanile, sebbene lo stesso fosse all'epoca tesserato per la società G.S.D. Roncegno e fosse privo di autorizzazione da parte di quest'ultima;

  Giordano CAPRA, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato dei poteri di rappresentanza della società U.S. Borgo A.S.D. (oggi Brenta Borgo A.S.D.), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito che il sig. Edy Licciardiello, all'epoca consigliere della società A.S.D. Ortigaralefre, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, conducesse delle interlocuzioni con il tecnico sig. Emanuele Minati finalizzate all'inserimento di quest'ultimo nei quadri dell'allora costituenda società Brenta Borgo A.S.D. (successivamente nata dalla fusione tra le società A.S.D. Ortigaralefre e U.S. Borgo A.S.D.) e, all'esito di dette interlocuzioni, assumesse un impegno

preliminare di tesseramento con il medesimo sig. Minati per la successiva stagione sportiva 2026-2027, partecipando altresì, unitamente al sig. Licciardiello, il 4.5.2026 alla riunione di presentazione della predetta costituenda società, nel corso della quale il sig. Minati veniva indicato come futuro tecnico del settore giovanile, sebbene lo stesso fosse all'epoca tesserato per la società G.S.D. Roncegno e fosse privo di autorizzazione da parte di quest'ultima;

ASD BRENTA BORGO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Giordano Capra ed Edy Licciardiello;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Emanuele MINATI,
  - Sig. Edy LICCIARDIELLO,
  - Sig. Giordano CAPRA,
  - Società ASD BRENTA BORGO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giordano Capra;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Emanuele MINATI,
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Edy LICCIARDIELLO,
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giordano CAPRA,
  - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD BRENTA BORGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 181/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 10 pf 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Vigilio BIDASIO, Andrea BIGNOTTI, Paolo GHEZA, Giovanni PASINI e della società UNION BRESCIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Vigilio BIDASIO, n.q. di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della VI.BI. Company S.r.l., società neocostituita (in data 23.09.2025), conferitaria della partecipazione nel sociale della società sportiva UNION BRESCIA S.R.L. nonché n.q. di socio e di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della VI.BI. Elettrorecupri s.r.l., società controllante al 100% il capitale sociale della VI.BI. Company s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto, alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 8 ottobre 2025) in relazione alla operazione di conferimento delle quote della società sportiva, perfezionatasi in data 23 settembre 2025, già detenute dalla VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., alla società neocostituita (in data 23.09.2025) VI.BI. Company S.r.l.:
  1) la comunicazione dell'avvenuto conferimento nella VI.BI. Company s.r.l. delle quote della società sportiva, di cui al 7° comma dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., contenente gli atti di costituzione della VI.BI. Company s.r.l. e di conferimento ad essa da parte della VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l. delle quote della società sportiva;
  2) i requisiti di onorabilità, ex art. 20-bis comma 5 lettere B e C) delle N.O.I.F., a cui era onerato il medesimo signor Vigilio Bidasio, Presidente e legale rappresentante della Società conferitaria VI.BI. Company s.r.l., nonché Presidente, legale rappresentante e socio della società conferente VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., titolare del 100% delle quote della società conferitaria VI.BI. Company s.r.l. Nel caso in esame il certificato dei carichi pendenti negativi (datato 15 ottobre 2025) è stato trasmesso con p.e.c. del 7 gennaio 2026; mentre il certificato del casellario giudiziario, rilasciato il 27.11.2026, è stato trasmesso con pec del 12 gennaio 2026, previa assegnazione, in data 7.01.2026, da parte della Commissione, del termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dal previgente comma 8° dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.; pertanto, la trasmissione della documentazione relativa ai requisiti di onorabilità è stata trasmessa tardivamente;
  3) i requisiti di solidità finanziaria della conferitaria VI.BI. Company S.r.l., di cui al 6° comma, lett. A1, dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.; la Società ha trasmesso alla Commissione, tardivamente, in data 15 ottobre 2025, un'attestazione resa dalla Banca Popolare di Sondrio in data 1.10.2025 in favore dei signori Paolo Gheza e Vigilio Bidasio titolari del 100% delle quote della società conferente VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l. - con la quale ha attestato di: «intrattenere rapporti ordinari con l'Acquirente o con società allo stesso riconducibile VI.BI Elettrorecuperi s.rl. […] senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti e che il merito creditizio del medesimo Acquirente o società ad esso riconducibile VI.BI Elettrorecuperi s.r.l., in relazione all'attività professionale o di impresa svolta è riconducibile alla seguente classe di rating: buono (secondo la classificazione di valutazione interna Banca Popolare di Sondrio S.p.A.)» - che la Commissione Operazioni Societarie (COS) ha ritenuto potesse soddisfare i requisiti di cui al comma 6 dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.;

Andrea BIGNOTTI, n.q. di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., società controllante il 100% del capitale sociale della VI.BI. Company s.r.l. (società neo costituita), in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto, alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 8 ottobre 2025) in relazione alla operazione di conferimento delle quote della società sportiva, perfezionatasi in data 23 settembre 2025, già detenute dalla VI.BI Elettrorecuperi s.r.l., alla società neocostituita (in data 23.09.2025) VI.BI. Company S.r.l., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, ex art. 20-bis comma 5 lettere B e C) delle N.O.I.F., a cui era onerato in quanto consigliere delegato e legale rappresentante della società conferente VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., titolare del 100% delle quote della società conferitaria VI.BI. Company s.r.l., corredate dai relativi documenti di identità; nonché i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario rilasciati dalle Autorità competenti del Comune di residenza non oltre i 15 giorni antecedenti al conferimento; nel caso in esame il certificato dei carichi pendenti negativi (datato 15 ottobre 2025) è stato trasmesso con p.e.c. del 7.01.2026; mentre il certificato del casellario giudiziario, rilasciato il 27.11.2026, è stato trasmesso con pec del 12.01.2026, previa assegnazione, in data 7.01.2026, da parte della Commissione, del termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dal previgente comma 8° dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.; pertanto, la trasmissione della documentazione relativa ai requisiti di onorabilità è stata trasmessa tardivamente;

Paolo GHEZA, n.q. di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., società controllante il 100% del capitale sociale della VI.BI. Company s.r.l. (società neo costituita), in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto, alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 8 ottobre 2025) in relazione alla operazione di conferimento delle quote della società sportiva, perfezionatasi in data 23 settembre 2025, già detenute dalla VI.BI Elettrorecuperi s.r.l., alla società neocostituita (in data 23.09.2025) VI.BI. Company S.r.l., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, ex art. 20-bis comma 5 lettere B e C) delle N.O.I.F., a cui era onerato in quanto socio e consigliere delegato, legale rappresentante della società conferente VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., titolare del 100% delle quote della società conferitaria VI.BI. Company s.r.l., corredate dai relativi documenti di identità; nonché i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario rilasciati dalle Autorità competenti del Comune di residenza non oltre i 15 giorni antecedenti al conferimento; nel caso in esame il certificato dei carichi pendenti negativi (datato 15 ottobre 2025) è stato trasmesso con p.e.c. del 7.01.2026; mentre il certificato del casellario giudiziario, rilasciato il 27.11.2026, è stato trasmesso con pec del 12.01.2026, previa assegnazione, in data 7.01.2026, da parte della Commissione, del termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dal previgente comma 8° dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.; pertanto, la trasmissione della documentazione relativa ai requisiti di onorabilità è stata trasmessa tardivamente;

Giovanni PASINI, n.q. di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della UNION BRESCIA S.R.L., in violazione:
- degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della UNION BRESCIA S.R.L., affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 8 ottobre 2025), ex art. 20 bis, comma 7 delle N.O.I.F., in relazione alla operazione di conferimento della quota detenuta nel capitale della società sportiva UNION BRESCIA da parte della VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., perfezionatasi in data 23 settembre 2025, nella società neocostituita (in data

23.09.2025) VI.BI. Company s.r.l. il cui capitale è al 100% controllato dalla stessa Vi.BI. Elettrorecuperi:
1) dal Sig. Vigilio Bidasio, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della società conferitaria, neocostituita, VI.BI. Company S.r.l., la documentazione relativa all'avvenuto conferimento nella VI.BI. Company s.r.l. della quota della società sportiva già detenuta dalla VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., di cui al 7° comma dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., contenente gli atti di costituzione della VI.BI. Company s.r.l. e di conferimento ad essa, da parte della VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., delle quote della società sportiva;
2) dal sig, Vigilio Bidasio, Presidente e legale rappresentante della Società conferitaria VI.BI. Company s.r.l., nonché Presidente, legale rappresentante e socio della società conferente, VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l., dal sig. Andrea Bignotti, consigliere delegato e legale rappresentante della conferente VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l. e dal sig. Paolo Gheza socio e consigliere delegato legale rappresentante della conferente VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l. i requisiti di onorabilità, ex art. 20-bis comma 5 lettere B e C), a cui erano onerati gli stessi; segnatamente, il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziario rilasciati dalle Autorità competenti del Comune di residenza non oltre i 15 giorni antecedenti la data del conferimento; nel caso in esame il certificato dei carichi pendenti negativi (datato 15 ottobre 2025) è stato trasmesso alla Commissione con p.e.c. del 7.01.2026, quindi oltre il termine di 15 giorni previsto dall' art. 20 bis, comma 7 delle N.O.I.F., scadente in data 8 ottobre 2025; mentre il certificato del casellario giudiziario, rilasciato il 27 novembre 2025, è stato trasmesso con pec del 12 gennaio 2026, previa assegnazione, in data 7 gennaio 2026, da parte della Commissione, del termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dal previgente comma 8° dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.; pertanto, la trasmissione della documentazione relativa ai requisiti di onorabilità è stata, come dianzi precisato, trasmessa tardivamente;
3) i requisiti di solidità finanziaria della conferitaria VI.BI. Company S.r.l., di cui al 6° comma, lett. A1, dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in quanto la società sportiva ha trasmesso, tardivamente, in data 15 ottobre 2025, alla Commissione, un'attestazione, resa dalla Banca Popolare di Sondrio in data 1.10.2025 in favore dei signori Paolo Gheza e Vigilio Bidasio titolari del 100% delle quote della società conferente VI.BI. Elettrorecuperi s.r.l. con la quale ha attestato di: «intrattenere rapporti ordinari con l'Acquirente o con società allo stesso riconducibile VI.BI Elettrorecuperi s.rl. […] senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti e che il merito creditizio del medesimo Acquirente o società ad esso riconducibile VI.BI Elettrorecuperi s.r.l., in relazione all'attività professionale o di impresa svolta è riconducibile alla seguente classe di rating: buono (secondo la classificazione di valutazione interna Banca Popolare di Sondrio S.p.A.)» che la Commissione Operazioni Societarie (COS) ha ritenuto potesse soddisfare i requisiti di cui al comma 6 dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.;
- degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della UNION BRESCIA S.R.L., affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 17 ottobre 2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla operazione, perfezionatasi in data 2 ottobre 2025, con cui la Feralpi Farm s.r.l. ha sottoscritto una quota pari all'11,74% del capitale sociale della società sportiva in occasione dell'operazione di aumento di capitale scindibile, dal Sig. Giovanni Pasini, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Feralpi Farm S.r.l., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria della Feralpi Farm s.r.l., successivamente alla concessione del termine aggiuntivo concesso ai sensi del previgente 8° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., quindi, tardivamente rispetto al termine di 15 giorni (scadente il 17/10/2025) e, dunque, sanzionabile. Segnatamente: il certificato dei carichi pendenti del signor Giovanni Pasini, onerato a tale adempimento in quanto Presidente e legale rappresentante della Feralpi Farm s.r.l. veniva trasmesso con pec del 15 gennaio 2026; la

dichiarazione integrativa resa da BPER in data 11.02.2026 - contenente l'attestazione di cui al 6° comma, lettera A1) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., concernente la classe di rating finanziario della Feralpi Farm s.r.l. con cui il predetto istituto di credito attestava che: "la banca intrattiene rapporti ordinari con la suddetta società senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti" assegnando un "merito creditizio interno pari a 2 (su una scala da 1 a 10)", sintomatico di un'ottima affidabilità e di un rischio molto contenuto - veniva trasmessa con pec del 17 febbraio 2026 a seguito della nota della Commissione del 10 febbraio 2026 con la quale veniva attivata un'ulteriore fase di c.d. soccorso istruttorio;
inoltre, n.q. Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Feralpi Farm S.r.l. società che ha sottoscritto, in data 2.10.2025, l'aumento di capitale sociale dell'Union Brescia per una quota pari all'11,74%, in violazionene degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto, alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 17 ottobre 2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla operazione, perfezionatasi in data 2 ottobre 2025, con cui la Feralpi Farm s.r.l. ha sottoscritto una quota pari all'11,74% del capitale sociale della società sportiva UNION BRESCIA, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità propri e solidità finanziaria della Feralpi Farm s.r.l., pervenuta, successivamente alla concessione del termine aggiuntivo concesso ai sensi del previgente 8° comma dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., quindi, sanzionabile. Segnatamente, il certificato dei carichi pendenti del signor Giovanni Pasini, onerato a tale adempimento in quanto Presidente e legale rappresentante della Feralpi Farm s.r.l. veniva trasmesso con pec del 15 gennaio 2026; la dichiarazione di solidità finanziaria, resa da BPER in data 11 febbraio 2026, contenente l'attestazione di cui al 6° comma, lettera A1) dell'art. 20-bis delle N.O.I.F., concernente la classe di rating finanziario della Feralpi Farm s.r.l. - con cui il predetto istituto di credito attestava che: "la banca intrattiene rapporti ordinari con la suddetta società senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti" assegnando un "merito creditizio interno pari a 2 (su una scala da 1 a 10)" sintomatico di un'ottima affidabilità e di un rischio molto contenuto - veniva trasmessa con pec del 17 febbraio 2026, quindi tardivamente, a seguito della nota della Commissione del 10.2.202026 con la quale veniva attivata un'ulteriore fase di c.d. soccorso istruttorio;

UNION BRESCIA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, e per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 32, comma 5 bis, del C.G.S., che pone gli obblighi in esame a carico delle società in modo diretto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Vigilio BIDASIO,
  - Sig. Andrea BIGNOTTI,
  - Sig. Paolo GHEZA,
  - Sig. Giovanni PASINI,
  - Società UNION BRESCIA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco Leali;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Vigilio BIDASIO,
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Andrea BIGNOTTI,
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Paolo GHEZA,
- 30 (trenta) giorni di inibizione convertiti su richiesta dell'interessato in sanzione pecuniaria di € 1.500,00 (mille e cinquecento/00), al tasso di conversione di € 50,00 al giorno, per il Sig. Giovanni PASINI,
- € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) di ammenda per la società UNION BRESCIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 182/AA

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1383 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Roberto BRANCIFORTE avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto BRANCIFORTE, all'epoca dei fatti Presidente del CRA Sardegna, in violazione dell'art. 42, commi 2, comma 3, lett. a), in relazione all'art. 51, comma 2, lett. a) del Regolamento degli Organi Tecnici, per aver impiegato, chiedendone l'autorizzazione all'utilizzo al Designatore ma in assenza della obbligatoria autorizzazione del Comitato Nazionale e quindi in violazione dell'art. 51, comma 2, lett. a) del Regolamento degli Organi Tecnici, i seguenti Associati, per i sottoelencati incontri:

• CAPPAI ENRICO appartenete CAN C
04/04/2026 promozione (A) CASTIADAS - GUSPINI TERRALBA CALCIO
29/03/2026 prima categoria (A) GIOVENTU SARROCH - DECIMO 07
• BOGO STEFANO appartenete CAN D
15/03/2026 promozione (B) BONORVA 1960 - OZIERESE
22/02/2026 promozione (A) SAMUGHEO - CANNONAU JERZU
04/01/2026 promozione (A) FRANCESCO BELLU - FRECCIA MOGORO
19/10/2025 promozione (A) ARBOREA - GUSPINI TERRALBA CALCIO
• ISU FEDERICO appartenete CAN D
12/04/2026 promozione (B) GHILARZA - LI PUNTI CALCIO
22/03/2026 promozione (A) SAMUGHEO - TONARA
08/02/2026 promozione (A) VECCHIO BORGO SANT'ELIA - THARROS SRL
18/01/2026 promozione (B) CASTELSARDO - LI PUNTI CALCIO
04/01/2026 prima categoria (B) VERDE ISOLA - SADALI
20/12/2025 eccellenza (A) CARBONIA CALCIO - ILVAMADDALENA
16/11/2025 promozione (A) FRANCESCO BELLU - CASTIADAS
26/10/2025 prima categoria (A) GIALETO - DECIMO 07
07/09/2025 coppa italia eccellenza e prom. (T) SELARGIUS CALCIO - VECCHIO BORGO SANT'ELIA
31/08/2025 coppa italia eccellenza e prom. (B) ALGHERO - SAN GIORGIO PERFUGAS
• MARONGIU CLAUDIO SALVATORE appartenete CAN D
21/02/2026 promozione (B) TUTTAVISTA GALTELLI - ATLETICO BONO
29/11/2025 promozione (A) SAMUGHEO - ARBOREA
01/11/2025 promozione (B) MACOMERESE CALCIO - ATLETICO BONO
11/10/2025 promozione (B) LI PUNTI CALCIO - TUTTAVISTA GALTELLI
• NIEDDU NICOLA appartenete CAN D
22/02/2026 promozione (B) BONORVA 1960 - CASTELSARDO
11/01/2026 promozione (B) ALGHERO - BOSA
07/12/2025 prima categoria SAN PAOLO APOSTOLO - OLMEDO CALCIO
25/10/2025 prima categoria MONTEALMA - PORTO TORRES
27/09/2025 prima categoria BITTESE - SUPRAMONTE
• SENES ANDREA appartenete CAN D

30/08/2025 coppa italia eccellenza e prom. (A) ILVAMADDALENA - SANTA TERESA CALCIO
• SPIGA MARCO CAN D
28/03/2026 seconda cat. (B) VILLAPERUCCIO – FRASSINETTI ELMAS VILLASOR
18/01/2026 promozione CALCIO PIRRI - BAUNESE
09/11/2025 prima categoria (A) GIOVENTU SARROCH - SESTU
26/10/2025 prima categoria (B) VILLAMASSARGIA - VIRTUS FURTEI
12/10/2025 promozione (A) UTA CALCIO 2020 - SAMUGHEO
• URRU RICCARDO appartenete CAN D
28/09/2025 promozione SAN GIORGIO PERFUGAS - COGHINAS CALCIO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Roberto BRANCIFORTE;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 1 (uno) mese di sospensione per il Sig. Roberto BRANCIFORTE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 183/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1290 pfi 25-26 adottato nei confronti della società SSD VIRTUS ANXANUM, avente ad oggetto la seguente condotta:

  SSD VIRTUS ANXANUM, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti era tesserato il sig. Stefano Nativio al quale è contestata la violazione degli artt. 4, comma 1, e 36, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Società SSD VIRTUS ANXANUM, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Manuel Turchi;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SSD VIRTUS ANXANUM;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò